



ACCADEMIA
NAZIONALE
DEI LINCEI

CONVENZIONE
TRA L'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
E LA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

PREMESSO CHE

con il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006 n. 26 è stata istituita la Scuola Superiore della Magistratura con competenza esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati ordinari;

la Scuola Superiore della Magistratura - nell'intento di ampliare le proposte di collaborazione formativa già in essere con le organizzazioni forensi, con le scuole di specializzazione e con le strutture della formazione della giustizia amministrativa, contabile e tributaria e nell'ulteriore intento di curare le attività di studio e di ricerca nel settore della formazione giuridica - è fortemente incentivata ad un'attività di aggiornamento dei magistrati italiani avvalendosi dell'esperienza della più antica Accademia scientifica del mondo (1603);

la spinta cooperativa ad un'attività di formazione comune è motivata dalla convinzione che l'Accademia Nazionale dei Lincei (ente pubblico non economico che opera con il riconoscimento dell'Alto Patronato permanente della Presidenza della Repubblica) possa arricchire le attività di studio, ricerca e di pubblicazione nel settore della formazione (cfr. decreto legislativo 30 gennaio 2006 n. 26 art. 13 lett. h) e, al contempo, possa contribuire alla elaborazione di corsi nei quali il percorso dottrinario e quello giurisprudenziale trovino la giusta sintesi, con l'intento di approfondire le tematiche di maggiore impatto giuridico, sociale ed economico con la lente del giurista e del magistrato;

l'iniziativa è innovativa ed il percorso comune consentirà di accrescere il prestigio delle istituzioni coinvolte nel progetto, curando l'attività di formazione e di studio, anche interdisciplinare, nel settore delle scienze giuridiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Finalità)

L'Accademia Nazionale dei Lincei e la Scuola Superiore della Magistratura, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano negli ambiti delineati nella presente convenzione.

Articolo 2
(Partecipazione di discenti e docenti alle attività di formazione comuni)

1. La Scuola e l'Accademia provvederanno a concordare quali attività didattiche, nell'ambito del programma elaborato per ciascun anno formativo, potranno essere svolte in collaborazione con la partecipazione di docenti indicati sia dalla Scuola che dall'Accademia.
2. Le parti concordano che, ai fini sopra indicati, costituiscono aree primarie di reciproco interesse quelle che consentiranno di assicurare, per quanto possibile, una formazione integrata nelle materie del diritto costituzionale, del diritto civile, del diritto penale, del diritto dell'economia e delle scienze giuridiche in generale, con una particolare attenzione alla comparazione e alle fonti europee e internazionali.
3. Le parti concordano sulla opportunità di inserire nel proprio calendario alcune iniziative formative, che siano organizzate di comune intesa anche al fine di ottenere una platea composta ed integrata che possa stimolare il dibattito e gli approfondimenti nella materia prescelta.

Articolo 3
(Ubicazione dei corsi)

La Scuola e l'Accademia si impegnano a mettere a disposizione le proprie sedi per l'ubicazione delle comuni iniziative formative che potranno essere organizzate sia in Roma presso le sedi dell'Accademia, o presso la sede della Scuola a Fontana di Trevi, sia in Scandicci presso la sede della Scuola ovvero presso altre ubicazioni individuate di comune accordo tra le parti, inclusa la sede della Scuola a Napoli.

Articolo 4
(Attività di pubblicazione nel settore della formazione)

1. La Scuola e l'Accademia potranno effettuare raccolte e pubblicazioni del materiale dei corsi di particolare rilievo.
2. Nella fase della programmazione annuale verranno indicate le tematiche da approfondire e sviluppare in schede programmatiche che potranno essere utilizzate quale base organizzativa dei corsi di approfondimento.

3. In tale attività sono comprese anche tematiche di formazione giudiziaria europea o internazionale con la collaborazione delle reti giudiziarie europee ed internazionali.


Articolo 5
(Obblighi delle parti)

L'Accademia dei Lincei rimane del tutto estranea ai costi dei corsi di formazione e delle iniziative rientranti nella competenza istituzionale della Scuola. Per le iniziative comuni si farà luogo a una congiunta valutazione preventiva.

Roma, 9/5/2024

La Presidente
della Scuola Superiore della Magistratura

(Prof.ssa Silvana Sciarra)



Il Presidente
dell'Accademia Nazionale dei Lincei

(Prof. Roberto Antonelli)

